



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it

TEL 045 6459963 FAX 045 6459921 Partita IVA 00667270235

Piazza degli Alpini, 4 - 37014 Castelnuovo del Garda
serviziscolastic@castelnuovodg.it

OBBLIGO D'ISTRUZIONE ANNO SCOLASTICO 2020/2021

VISTO il D.Lgs 16 aprile 1994 n. 297 recante "Approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativo alle scuole di ogni ordine e grado;

RICHIAMATA la legge 28 marzo 2003 n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

VISTO il decreto del ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca in data 13/12/2001 n. 489, recante "Regolamento concernente l'integrazione delle norme relative alla vigilanza sull'adempimento scolastico";

RICHIAMATI altresì:

- Il D.Lgs 19/02/2004 n. 59 recante "Definizione delle norme generali relative alla Scuola dell'Infanzia e al primo ciclo di Istruzione a norma dell'art. 1 della Legge 28/03/2003 n. 53;
- Il D.Lgs 15/04/2005 n. 76 avente ad oggetto "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2 comma 1 lettera c) della Legge 28/08/2007 n. 139 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'art. 1 comma 622 della Legge 27/12/2006 n. 296;

VISTO l'art. 4 del D.P.R. 20/03/2009 n. 89;

VISTO l'art. 34 della Costituzione Italiana;

SI RENDE NOTO

Sono soggetti all'assolvimento dell'obbligo di istruzione i fanciulli dal sesto al sedicesimo anno di età. Agli alunni portatori di handicap è consentito il completamento della scuola dell'obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Ha assolto l'obbligo di istruzione l'alunno che abbia frequentato le scuole primarie, secondarie di primo grado e il secondo anno delle scuole secondarie di secondo grado, statali o non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme vigenti.

I genitori del minore o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente alla sua istruzione e/o formazione devono dimostrare di averne la capacità tecnica e/o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

Rispondono dell'assolvimento dell'obbligo i genitori del minore o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci.

In relazione al disposto dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, questo ufficio custodisce l'elenco dei minori che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, soggetti all'obbligo di istruzione. Del detto elenco ogni avente diritto può prendere visione presso l'Ufficio Servizi Scolastici durante le ore di apertura al pubblico.

È assicurata la riservatezza dei dati personali così come prescrivono le vigenti norme.

L'art. 4, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 89/2009, testualmente dispone: «Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento».

Il presente avviso, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69 viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune.



Il Responsabile Area Servizi alla persona

Dott. Damiano Chiaramonte